

**DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2014**  
**280/2014/R/IDR**

**APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2014, DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO**  
**PROPOSTO DALL'AUTORITÀ D'AMBITO 3 TORINESE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta

dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 559/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-Finanziario proposto dall’Autorità d’Ambito 3 Torinese, per l’anno 2013” (di seguito: deliberazione 559/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la determina del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);

- la determina del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determina 3/2014 DSID);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi dall’Autorità d’Ambito 3 Torinese in data 9 aprile e, da ultimo, in data 4 giugno 2014, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché delle determine 2/2014 DSID e 3/2014 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152, del 2006, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

## CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con

specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha, quindi, precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29, dell’Allegato A, della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1, della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4, della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
  - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza (comma 4.2, lett. a));
  - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));

- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
  - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
- con determine 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha trasmesso, in data 9 aprile, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determine sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 relative alle gestioni di cui all'Allegato A, nonché, con comunicazioni in date successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, l'Ente d'Ambito in oggetto ha rilevato *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
  - necessità di interventi di estensione e potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie e degli impianti di depurazione;
  - casi di mancato raggiungimento dei parametri di qualità, delle acque e degli scarichi, previsti dalla normativa vigente;
  - casi di vetustà delle reti e degli impianti;
  - rischi di allagamento e fuoriuscite dalle reti fognarie;
- a fronte delle menzionate criticità, il medesimo Ente d'Ambito ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - aumento del grado di copertura delle reti di acquedotto e fognatura e degli impianti di depurazione;
  - adeguamento ai parametri di qualità delle acque e degli scarichi stabiliti dalla normativa vigente;
  - riduzione delle perdite in rete;
  - implementazione del parco contatori;
  - riduzione dei consumi elettrici;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ente d'Ambito in oggetto ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - realizzazione di nuovi impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
  - potenziamento e adeguamento dei cespiti esistenti con manutenzione straordinaria;
  - monitoraggio degli impianti e maggiore regolazione della pressione per la riduzione progressiva delle perdite di rete;
  - implementazione di sistemi di telecontrollo;
  - misure per la salvaguardia delle fonti.
- ai sensi dell'articolo 13, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

#### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha previsto:
  - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti;
  - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati;posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, il medesimo Ente d'Ambito ha specificato di avere esercitato la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 18.4, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, ricorrendo all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;

- l’Autorità d’Ambito 3 Torinese, con riferimento ai “*Contributi a Comunità Montane*” ha precisato che, “*ai sensi delle deliberazioni adottate dalla Conferenza dell’Autorità d’ambito, tale contributo è pari al 5% dei ricavi da tariffa. Per l’anno 2014 l’importo del contributo (...) è stato posto pari all’importo imputato, in via presuntiva, nel bilancio relativo all’anno 2012 dal Gestore; dal 2015 al 2023 il contributo è stato calcolato pari al 5% dei ricavi da tariffa previsti ed evidenziati nel Conto Economico approvato nella proposta tariffaria in esame*”;
- in merito ai corrispettivi applicati all’utenza finale, l’Ente d’Ambito in oggetto ha segnalato che “*considerato l’alto valore sociale rappresentato dalla utenza municipale e provinciale riguardante fra l’altro complessi scolastici (...), per gli anni 2014 e 2015, viene operata una riduzione della tariffa del servizio idrico integrato del 50% per dette utenze, affinché gli stessi possano continuare ad erogare i citati servizi e siano altresì coinvolti e incentivati ad investire e porre maggiore attenzione e risorse a favore delle politiche ambientali, alla salvaguardia del territorio ed al recupero delle aree degradate. Con il consenso del gestore (...), viene altresì stabilito che i conseguenti minori introiti tariffari non saranno oggetto di conguaglio sulla tariffa del servizio idrico*”;
- al contempo, il medesimo Ente d’Ambito - rendendo noto di aver istituito, con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 138/2003, un fondo per la cooperazione internazionale con quota a carico della tariffa del servizio idrico - specifica di aver quantificato, tra gli *Opex*, nella voce “*Oneri locali*”, un importo a titolo di “*canone di cooperazione internazionale*” pari a 203.324,63 euro per ogni anno considerato nello sviluppo del piano economico-finanziario, canone peraltro non imputato in tariffa per gli anni 2012 e 2013;
- i conguagli relativi all’anno 2012, ancorché riferiti a un moltiplicatore non ancora approvato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 6.5, della deliberazione 585/2012/R/IDR, sono stati determinati dall’Ente d’Ambito, per l’anno 2012, nel rispetto del limite di prezzo, di cui al comma 7.1, della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- nella richiamata Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, l’ATO 3 Torinese specifica che “*il valore totale dei conguagli [per l’] anno 2012 è pari a euro 23.359.526 (...). Al fine di mantenere la tariffa entro i limiti di aumento annuale stabiliti all’art. 9.3 Allegato A deliberazione AEEGSI 643/2013, mantenendo altresì una progressione tariffaria lineare, è stata condivisa con il Gestore la seguente ripartizione dei conguagli spettanti (...): [per l’] anno 2014 euro 6.300.000 (...)*”;

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l’Ente d’Ambito in oggetto, in presenza di più gestori del SII sul territorio di propria competenza, ha predisposto un unico moltiplicatore tariffario, ai sensi del comma 10.1 dell’Allegato A delle deliberazione 643/2013/R/IDR.

## RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per le gestioni di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7, della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.7, della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le gestioni in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti la predisposizione tariffaria per l'anno 2014, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - nei limiti e con le precisazioni che seguono - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- il piano economico-finanziario, nel quale risulta esplicitata la predisposizione tariffaria riportata nell'Allegato A sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente d'Ambito;
- la proposta tariffaria per l'anno 2014 appare adeguata al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
- con riferimento all'anno 2015, ai fini della conclusione del relativo procedimento di approvazione tariffaria, sia necessario acquisire ulteriori elementi in ordine alla quantificazione dei "Contributi a Comunità Montane", voce riconosciuta quale componente di costo nella misura in cui la stessa (dovendo essere destinata all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche nei territori montani) si configuri come un *costo ambientale e della risorsa (ERC)*, di cui al Titolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, che l'Autorità definirà con successivo provvedimento, prevedendone la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015;
- al fine di assicurare l'efficienza e di minimizzare le tariffe applicate all'utenza, nonché in coerenza con la scelta adottata dall'Ente d'Ambito in sede di predisposizione tariffaria per il biennio 2012-2013, non possa essere accolta la proposta dell'Autorità d'Ambito 3 Torinese di riconoscere, tra i costi ammissibili, una componente a titolo di "canone per la cooperazione internazionale", atteso che detta voce non trova riscontro tra le componenti di costo individuate dall'Autorità nel rispetto del principio del *full cost recovery*, e che conseguentemente il valore del moltiplicatore tariffario  $\rho$  debba essere rideterminato nei termini di cui all'Allegato A;

- per quanto attiene i conguagli relativi all'anno 2012, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, sia opportuno riconoscere detti conguagli, in via provvisoria, nel rispetto del limite di prezzo, di cui al comma 7.1, della deliberazione 585/2012/R/IDR, in attesa del completamento degli approfondimenti tuttora in corso sugli aspetti citati dalla medesima norma, prevedendo altresì che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

### **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento all'anno 2014, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposto dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quale valore massimo della tariffa ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, il valore del moltiplicatore *g*, di cui all'Allegato A, disponendo per le relative gestioni, con riferimento all'anno 2014, l'aggiornamento tariffario, ai sensi del comma 5.4, della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi all'anno 2012 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al biennio 2012-2013 e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, sia riconosciuto, in via provvisoria, il limite di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, in attesa del completamento dell'istruttoria di cui al medesimo comma, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

12 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*